



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**UNA SOCIETÀ DI CAPITALI NON PUÒ BENEFICIARE
DELL'ESENZIONE IMU PER L'IMMOBILE CONCESSO IN
LOCAZIONE AD UN'ASSOCIAZIONE CHE È IL SUO SOCIO UNICO**

Sentenza del giorno 28 febbraio 2025, n. 773 del 2025 (dep. 17/06/2025) -
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Cagnoli Luisa Anna (Relatore)

Monaca Giovanni (Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) -

340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972

IMU - Agevolazione ex art. 7 d.lgs. n. 504 del 1992 – Immobili utilizzati dai
soggetti di cui all'art. 87 d.P.R. n. 917 del 1986 - Requisiti oggettivi e soggettivi
- Necessaria coesistenza - Destinazione degli utili eventualmente ricavati -
Irrilevanza - Fondamento



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

L'esenzione dall'IMU si applica agli immobili di enti pubblici o privati che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e svolgano negli stessi esclusivamente attività di assistenza o altre attività a queste equiparate. (In motivazione la Corte ha precisato che una società di capitali non può invocare l'esenzione dall'IMU relativamente a un immobile concesso in locazione al suo socio unico, pur se quest'ultimo consiste in un'associazione di cui, peraltro, non risulta provata l'attività assistenziale).

Rif. normativi

Art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs. 504/1992
504/1992

Conformità

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13970 del 08/07/2016

Anno pubb.

2025